

COMUNE DI BRUSASCO
PROVINCIA DI TORINO

*Integrazione al regolamento comunale
sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei
servizi disciplinante il conferimento di incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa,
per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti
di comprovata esperienza-Approvazione*

Approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 20/05/2008

- Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo*
- Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni*
- Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali*
- Art. 4 - Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne*
- Art. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 6 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative*
- Art. 7 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa*
- Art. 8 - Elenchi Albo fornitori, servizi e professionisti*
- Art. 9 - Disciplinare di incarico*
- Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico*
- Art. 11 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa*
- Art. 12 - Pubblicazione degli incarichi*
- Art. 13 - Norme procedurali*
- Art. 13 - Disposizioni finali.*

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, previsto dall'art.3, comma 56, della legge 24/12/2007 n°244, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, commi 6, 6bis, 6ter e 6 quater del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (d'ora in avanti "*incarichi*").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'Ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'Ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'Ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
5. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.
6. Il presente Regolamento non si applica :
 - alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti, obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura pubblicistica o privatistica;
 - agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Amministrazione, assistenza e domiciliazione;
 - agli appalti ed esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;

- agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché ai componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
- all'appalto di lavori, di beni o di servizi di cui al D.Lgs. n° 163/06 già autonomamente disciplinate. (Secondo giurisprudenza amministrativa consolidate (Consiglio di Stato Sez. IV Sentenza n° 263/08) l'incarico professionale di consulenza, studio o ricerca si configura come contratto di prestazione d'opera ex artt. 2222 – 2239. Rimane pertanto distinto l'appalto di servizi, il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione D.Lgs. n. 163/2006 per gli incarichi di progettazione).

Articolo 2

Ricorso ai collaboratori esterni.

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi che intendono avvalersene (di seguito "Responsabili competenti"), i quali possono ricorrervi solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti di spesa fissati dal presente regolamento.
2. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze è fissata complessivamente in Euro 40.000,00.
3. A tal fine annualmente la Giunta comunale, ad integrazione del presente Regolamento e nel rispetto del programma del Consiglio comunale, individua il limite massimo della spesa per incarichi professionali e di collaborazione.

Nel tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.

Nelle more dell'adozione della deliberazione il tetto di spesa rimane fissato dall'ultima deliberazione adottata.

Articolo 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione comunale di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'Ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve essere previamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea, nonché particolari specializzazioni, abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti

- particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
- e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'Ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 6, salvo quanto previsto dal successivo art. 8;
 - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'Ente.

Articolo 4

Accertamento delle condizioni per l'utilizzazione delle risorse interne.

Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Responsabile del Servizio allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'Ente.

Articolo 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e dei relativi compensi richiesti. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. Il Responsabile competente attinge dall'albo fornitori del comune, qualora presente la categoria professionale di cui necessita oppure predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente per almeno quindici giorni consecutivi;
3. Nella lettera di invito nel caso di utilizzo dell'albo fornitori o nell'avviso di selezione di cui sopra devono essere evidenziati:
 - a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività e dai progetti specifici e determinati dall'Ente;
 - b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
 - c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
 - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
 - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
 - f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'Ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

Articolo 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Il Responsabile competente procede alla selezione dei candidati partecipanti, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali, le esperienze, il compenso richiesto, illustrati dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.
2. Per la valutazione delle candidature il Responsabile può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da Funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.
3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
4. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, anche dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori simili e del merito tecnico, risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (es. tempistica). Si potrà tuttavia procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

Articolo 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 5, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall'Ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto;
 - d) per incarichi il cui importo, al netto dell'IVA se dovuta, sia inferiore ad € 5.000,00.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.
3. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, appositamente costituiti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

Articolo 8
Elenchi Albo fornitori, servizi e professionisti.

1. L'Ente può istituire uno o più elenchi di esperti esterni con specifici requisiti professionali. Gli elenchi sono aggiornati secondo le linee guida della disciplina sugli approvvigionamenti approvate dall'Ente.
2. Il Responsabile competente, se presente la categoria e i requisiti richiesti, ricorre agli elenchi costituenti l'Albo, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre. Se non è istituito l'albo fornitori oppure non è prevista la tipologia dell'incarico nell'albo fornitore, l'Ente adotta le modalità di cui all'art. 5.
3. Per la predisposizione degli elenchi, l'Ente pubblicizza, secondo le modalità stabilite nelle linee guida per l'approvvigionamento di beni servizi.

Articolo 9
Disciplinare di incarico.

1. Il Responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali modifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento;
 - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'Ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 10
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Articolo 11

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'Ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato, la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata I.n.p.s. di cui alla Legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'I.n.a.i.l. sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e dal disciplinare d'incarico.

Articolo 12

Pubblicizzazione degli incarichi.

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008) il soggetto che provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale degli incarichi oggetto del presente regolamento è individuato all'interno del servizio Amministrativo ed Economico-Finanziario.
2. La pubblicazione dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla richiesta completa di tutti gli elementi di cui al comma 2 da parte del Responsabile competente.(Allegato 1 sub A).
3. I provvedimenti di incarico di studio, ricerca e consulenza, compresi quelli in corso dal 1.1.2008, devono essere pubblicati dall'incaricato di cui al comma 1, sul sito web

istituzionale per 15 giorni consecutivi e devono contenere, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la ragione dell'incarico, la durata ed il compenso. La certificazione dell'avvenuta pubblicazione da parte dell'incaricato di cui al comma 1, avverrà tramite invio di e-mail al Responsabile competente.

4. Ai sensi dell'art. 3 comma 54 della Legge 244 del 24.12.2007, a conclusione dell'incarico si deve provvedere alla pubblicazione sul sito web per 15 giorni consecutivi del provvedimento di incarico completo degli elementi sopra riportati indicando in aggiunta l'ammontare erogato. (Allegato 1 sub B), secondo il seguente iter:
 - a) Il Responsabile del servizio Finanziario comunica l'avvenuta emissione del mandato di pagamento completo della data, nominativo del beneficiario e ammontare al Responsabile competente tramite mail;
 - b) quest'ultimo provvederà ad inoltrare la richiesta di pubblicazione all'incaricato di cui al comma 1 completa dell'indicazione dell'ammontare erogato;
 - c) l'incaricato della pubblicazione trasmetterà la certificazione dell'avvenuta pubblicazione al Responsabile competente.

Articolo 13

Norme procedurali.

1. La determinazione di affidamento di incarico, per studi, ricerche e consulenze acquisito il necessario visto del Servizio Finanziario deve essere inviato, qualora l'importo sia superiore ai 5.000,00 Euro, a cura del Settore affidante, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro novanta giorni dalla pubblicazione.
2. La lettera di trasmissione alla Corte dei Conti, esclusivamente per gli atti di conferimento di incarichi o di consulenza dovrà essere completa degli elementi individuati nell'Allegato 2.

Articolo 14

Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
2. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.
3. L'entrata in vigore di norma di rango superiore, capace di esplicare i suoi effetti sui contenuti del presente regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto normato indipendentemente dalla sua formale ricezione nell'articolato.
4. Il presente regolamento integra il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Allegato 1

Sub A)

Richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 comma 18 Legge 244 del 24.12.2007, per incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione.

Servizio richiedente:

Nominativo del consulente/collaboratore incaricato:

Oggetto dell'incarico:

Ragione dell'incarico (specificare la motivazione):

Durata dell'incarico:

Compenso Iva compresa, se dovuta:

Sub B)

Richiesta di pubblicazione ai sensi dell'art. 3 comma 54 Legge 244 del 24.12.2007, per incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, da effettuarsi a conclusione dell'incarico.

Servizio richiedente:

Nominativo del consulente/collaboratore incaricato:

Oggetto dell'incarico:

Ragione dell'incarico (specificare la motivazione):

Durata dell'incarico:

Compenso Iva compresa, se dovuta:

Ammontare del compenso erogato in unica soluzione:

oppure

Ammontare del compenso erogato così ripartito:

- 1° acconto:	del
- 2° acconto:	del
-	del
- saldo:	del

**Bozza di lettera di trasmissione alla Corte dei Conti per gli atti di conferimento di incarichi,
studio, ricerca, consulenza e collaborazione**

Spett.le
Sezione Regionale di Controllo
Corte dei Conti del Piemonte
Via Roma 305
10123 TORINO

OGGETTO: Incarichi per studio, ricerca, consulenza e collaborazione, ai sensi dell'art. 1 della
Legge 266/05

Con la presente si comunica l'elenco degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e
collaborazione, per importi superiori ad € 5.000,00 al netto di Iva, se dovuta, affidati e pubblicati
per 15 giorni consecutivi sul sito web di questo Comune:

- numero e oggetto della determinazione di incarico _____
- data pubblicazione dell'incarico sul sito web _____

- numero e oggetto della determinazione di incarico _____
- data pubblicazione dell'incarico sul sito web _____

- numero e oggetto della determinazione di incarico _____
- data pubblicazione dell'incarico sul sito web _____

Si da atto inoltre che il conferimento rientra nell'ambito del programma preliminarmente
approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del T.U.EE.LL. e che
è conforme al Regolamento uffici e servizi così come integrato, trasmesso alla Corte dei Conti in
indirizzo in data _____ prot. n. _____ .

Il Responsabile del servizio
Competente

All.: Determinazioni di incarico